

N. 194

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici


(Parere ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 20 luglio 2015)



*Al Ministro
dell'Economia e delle Finanze*

14743




21/7/2015
al Sig. Sen. Grasso

21 LUG. 2015

Caro Presidente

Trasmetto per il previsto parere, a norma dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, lo schema di decreto ministeriale con il quale si intendono esonerare dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Pier Carlo Padoan



Ill.mo Presidente
Sen. Pietro Grasso
Senato della Repubblica

R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'allegato schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si inserisce nel contesto delle disposizioni di recepimento delle norme della direttiva 2008/8/CE, aventi decorrenza 1° gennaio 2015, che istituiscono i due nuovi regimi speciali IVA c.dd. "Mini One Stop Shop-MOSS".

Tale direttiva, recepita con il decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 18 aprile 2015, avendo modificato i criteri di territorialità IVA dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi nei confronti di committenti privati, nel senso che ora l'IVA è dovuta nel luogo di domicilio o residenza del committente, al fine di evitare agli operatori economici l'onere di identificarsi in tutti gli Stati membri di domicilio o residenza dei loro clienti ha previsto che i fornitori extraUE o UE possano identificarsi in un solo Stato membro (Stato membro di identificazione) ed avere rapporti soltanto con l'Amministrazione fiscale di tale Stato, il quale provvederà a ripartire l'IVA incassata a favore degli Stati membri ove sono domiciliati o residenti i committenti dei servizi (Stati membri di consumo).

Tale procedura si è implementata, sul piano della normativa interna, con l'istituzione del "regime speciale non UE" di cui al novellato articolo 74-quinquies e del "regime speciale UE" di cui all'articolo 74-sexies del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; specifiche disposizioni sono poi contenute nell'articolo 74-septies dello stesso decreto con riguardo ai soggetti passivi che aderiscono ai suddetti regimi in un altro Stato membro.

In questo contesto, nel decreto di recepimento n. 42/2015, all'articolo 7, comma 2, si prevede che *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione"*.

Si fa presente che tale disposizione è stata inserita nello schema di decreto legislativo solo in sede di approvazione definitiva al fine di tener conto di un'osservazione della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati così formulata: *"valuti il Governo l'opportunità di esonerare dalla certificazione a fini IVA dei corrispettivi le operazioni, considerate dallo schema di decreto, effettuate nei confronti di soggetti consumatori italiani"*.

Tutto ciò premesso, si propone l'emanazione di uno schema di decreto con il quale, in ossequio a quanto previsto dal citato articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2015, vengano esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi previsto dall'articolo 12 della legge n. 413/1991 le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici effettuate nei confronti di committenti privati domiciliati nel territorio dello Stato.

Per evitare disparità di trattamento, l'esonero è formulato in termini generali in modo da ricomprendere tutte le prestazioni in questione rese a clienti privati domiciliati o residenti nel territorio dello Stato a prescindere dal luogo di stabilimento del fornitore e dalla circostanza che quest'ultimo abbia o meno aderito ad uno dei regimi speciali MOSS; più precisamente, rientrano nell'esonero le prestazioni rese da:

- soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea che hanno aderito al regime speciale non UE in Italia o in un altro Stato membro;



- soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro che hanno aderito al regime speciale UE in tale Stato membro;
- soggetti passivi stabiliti in Italia, ancorché non rientrino nei regimi speciali MOSS;
- soggetti passivi stabiliti fuori o entro l'Unione europea che non hanno aderito ai regimi speciali MOSS e che conseguentemente si sono identificati ai fini dell'IVA in Italia.



RELAZIONE TECNICA

La disposizione in esame, facendo seguito a quanto previsto dal decreto legislativo di recepimento n. 42/2015, all'articolo 7, comma 2, prevede che non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Al riguardo, si evidenzia che, dal punto di vista strettamente finanziario, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 12, della legge 413/1991, non determina variazioni in termini di gettito, in considerazione del fatto che tale esonero ha rilevanza solo procedurale e non incide sul pagamento dell'Iva.





Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 22, primo comma, dello stesso decreto, che stabilisce la non obbligatorietà dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le attività di commercio al minuto ed attività assimilate;

Visto l'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n.413, che ha istituito, dal 1° gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;

Visto il comma 3 del sopra citato articolo 12 che attribuisce delega al Ministro delle finanze di stabilire, con decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui al comma 1 nei confronti di determinate categorie di contribuenti o determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitività e di scarsa rilevanza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti;

Visto l'articolo 3, comma 147, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, recante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti;

Vista la direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;



Visto il decreto legislativo 31 marzo 2015, n. 42, recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni dei servizi;

Visto, in particolare, l'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 42/2015, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;

Considerato che è opportuno esonerare dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;

Sentite le commissioni parlamentari competenti;

DECRETA:

Art. 1

(Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi)

1. Non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le seguenti tipologie di operazioni:

a) prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Art. 2

(Efficacia)

1. Il presente decreto si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO

